



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 21**  
**del 10.07.2014 ore 21.00**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE IN MERITO A NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

---

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### **Dibattito così riassunto**

**Sindaco Michele BISIO:** il regolamento edilizio avrebbe dovuto essere aggiornato ormai da dieci anni, in quanto prevede ancora la nomina della commissione edilizia da parte del Consiglio Comunale, fatto che, secondo il segretario comunale, non è legittimo; del resto, a propria memoria, ricorda come già precedentemente la nomina sia stata fatta dalla Giunta Comunale senza che il regolamento edilizio fosse variato; l'attuale Amministrazione ha colto l'occasione della variazione per introdurre la novità del numero variabile dei componenti, e pertanto introducendo la possibilità di integrare la composizione della commissione edilizia con membri dotati di specializzazione tecnica particolare nei casi le circostanze lo richiedano; l'esempio è costituito dalla figura del geologo, di cui, in forza delle norme sopravvenute, si avverte particolare esigenza nell'ultimo periodo; l'introduzione di un numero variabile di componenti costituisce inoltre l'occasione per consentire a qualche giovane di Voltaggio di prendere confidenza con le procedure amministrative; osserva inoltre che, nonostante il regolamento già ora prescrivesse le riunioni della Commissione edilizia ogni due mesi, salvi casi giustificati, nella prassi attuale questa prescrizione non è ottemperata, tanto che ultimamente trascorrono mesi e mesi fra una riunione e l'altra; l'intendimento odierno è quello che ogni tre mesi la Commissione edilizia venga comunque convocata; è infine mantenuta la gratuità dell'incarico di componente e la presidenza è affidata al responsabile del servizio;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso:** domanda se la legge conceda, o meno, spazi di discrezionalità, cioè se la nomina debba essere prerogativa esclusiva della Giunta Comunale, o magari del Sindaco, oppure vi sia ancora uno spazio di intervento in capo al Consiglio Comunale;

**segretario comunale:** risponde che la legge regionale attribuisce la competenza della nomina al Comune, e non più, come nel testo previgente, al Consiglio Comunale; pertanto, il fatto che l'articolo 42 del Testo Unico degli enti locali prevede che la competenza del Consiglio Comunale sia prevista espressamente in base a specifica disposizione di legge e che la legge regionale abbia eliminato il riferimento al Consiglio Comunale significa avere sottratto definitivamente la competenza al Consiglio; pertanto il regolamento deve adeguarsi a tale legge; è chiaro che, al di là del ruolo di controllo sull'attività amministrativa che resta in capo al Consiglio Comunale, la nomina è effettuata dalla Giunta Comunale, con cui tuttavia i Gruppi consiliari possono relazionarsi;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso:** in considerazione del fatto che già le Amministrazioni comunali precedenti hanno nominato i membri della Commissione Edilizia con delibera di Giunta, e prendendo atto che si tratta sostanzialmente di un atto dovuto, annuncia il voto favorevole della Minoranza; fa inoltre osservare che l'uso sempre più diffuso del cosiddetto spoil system e, specialmente, la sottrazione agli organi assembleari direttamente eletti delle scelte importanti, a fronte di conferimento di poteri sempre maggiori agli organi esecutivi, si sta rivelando scelta fallimentare a livello nazionale, come dimostrano gli episodi di corruzione e i disastri finanziari di cui abbondano le cronache; in merito alla tutela della legalità fa poi osservare che esistono norme preposte a tali fini, quali il comma 3 dell'articolo 78 D Lgs 267/2000, che afferma che i componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato, e di cui richiede applicazione;

**Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto:** formula l'auspicio che in merito alla commissione edilizia si possa addivenire ad una funzione associata in sede di Unione dei Comuni, alla stregua di quanto avviene e avverrà con la commissione paesaggistica, fermo restando che il carico di procedure amministrative costituito dal Comune di Voltaggio è molto maggiore rispetto a quello degli altri comuni;

**Consigliere Giuseppe Benasso:** suggerisce, a questo punto, l'istituzione di una commissione che unifichi i regolamenti edilizi dei vari Comuni in quanto un'unica commissione edilizia a fronte di diversi regolamenti sarebbe sottoposta ad un compito eccessivamente gravoso;

**Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto:** osserva che i piani regolatori sono simili e pertanto lo sforzo non sarebbe enorme;

**Sindaco Michele Bisio:** in merito alle proposte ascoltate afferma che i tempi di cui si dispone impongono comunque scelte veloci

**Su redazione del Segretario Comunale;**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la L.R. 19/1999, concernente norme in materia edilizia e modifiche alla L.R. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo), fra le cui finalità sono annoverate la semplificazione e la chiarezza delle procedure edilizie nei Comuni, anche attraverso la loro unificazione, l'uniformità dei Regolamenti Edilizi Comunali, l'adeguato livello di qualità del prodotto edilizio in rapporto all'ambiente e la fruibilità degli edifici da parte di tutti, nonché la trasparenza nei rapporti fra i Cittadini e la Pubblica Amministrazione competente per la materia, tenuto conto della necessità di conformazione e di standardizzazione del prodotto edilizio in generale, sulla base della Direttiva 89/106/CEE del Consiglio in data 21.12.1988, in materia prodotti da impiegare nelle opere di edilizia ed ingegneria civile;

**VISTO** l'articolo 2 L.R. 19/1999, ai sensi del quale ogni Comune deve essere dotato di Regolamento Edilizio, al quale è demandata la disciplina, in armonia con le disposizioni di legge, fra l'altro, della formazione, delle attribuzioni e del funzionamento della Commissione Edilizia;

**VISTO** il Regolamento Edilizio Tipo, approvato con D.C.R. della Regione Piemonte n. 548-9691 in data 29.07.1999 (in B.U.R. S.O. 1 al n. 35 del 01.09.1999, rettificato in B.U.R. n. 39 del 29.09.1999), ai sensi dell'articolo 3 comma 1 L.R. 19/1999;

**DATO ATTO CHE**, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 L.R. 19/1999, fra l'altro:

- il Regolamento Edilizio Tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio Comunale può scostarsi da quelli del Regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti della procedura per il conseguimento dell'efficacia di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo (comma 2);
- l'approvazione di un Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio Tipo è effettuata dal Consiglio Comunale con deliberazione, ora, in forza della sopravvenuta L. Cost. 3/2001, non più soggetta al controllo di legittimità, che, divenuta esecutiva, assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione (comma 3);
- la deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del Regolamento Comunale approvato al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione (*ibidem*);
- i Regolamenti Edilizi approvati dai Comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta Regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al Regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell'articolo 27 L. 1150/1942 (Legge urbanistica) e dell'articolo 68 della L.R. 56/1977 (Tutela e uso del suolo);

**DATO ATTO CHE**, nelle istruzioni generali allegate alla D.C.R. n. 548-9691 è indicato, con riferimento al Regolamento Edilizio Tipo:

- come il contenuto dei titoli II, III, VI, VII, VIII sia cogente, risultando le sole integrazioni e modificazioni consentite, senza pregiudizio alla conformità al testo tipo, quelle prescritte nelle istruzioni in calce ai singoli articoli
- come, al contrario, relativamente agli argomenti indicati nei Titoli I, IV, V, pure essendo obbligatorio il relativo inserimento, siano ammissibili completamenti, integrazioni, modificazioni in specie ai fini di conformazione alle esigenze locali, e sempre che tali scostamenti non siano espressamente preclusi dalle Istruzioni e non risultino in contrasto con il Regolamento tipo, la normativa e le direttive di settore;

**VISTO** il vigente Regolamento edilizio Comunale, ed ivi con particolare riferimento all'articolo 2, che disciplina la Commissione Edilizia Comunale;

**VISTO** l'articolo 4 comma 2 D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale è previsto che, nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione Edilizia, il Regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo;

**VISTO** l'articolo 4 L.R. 19/1999, come modificato dall'articolo 9 L.R. 20/2009, che prevede, fra l'altro, che:

- la nomina della commissione edilizia è facoltativa (comma 1);
- il Regolamento Edilizio disciplina la composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia, ed assicura che i componenti siano scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente (comma 2);
- la Commissione Edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti, nominati dal competente organo comunale (comma 3);
- non possano far parte della Commissione Edilizia soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla commissione stessa (comma 4);
- il Regolamento edilizio indica gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante, della Commissione Edilizia (comma 5);

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. 267/2000, è prevista l'individuazione, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, da parte dei Consigli e delle Giunte, secondo la rispettiva competenza, a mezzo provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato (con conseguente soppressione degli organismi non identificati come indispensabili a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento e conseguente attribuzione delle relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia);

**DATO ATTO CHE**, in forza della modifica sopravvenuta alla L.R. 19/1999:

- l'istituzione della Commissione Edilizia è divenuta facoltativa, demandata all'autonomia dell'Ente, in luogo della previsione di obbligatorietà contenuta nella previgente norma, in ciò, peraltro, con adeguamento alla previsione di cui al citato articolo 4 comma 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., anche tenuto conto del citato articolo 96 D.Lgs. 267/2000;
- tale autonomia viene esercitata, ordinariamente, mediante gli strumenti di normazione del Comune, con particolare riferimento allo Statuto ed al Regolamento Edilizio;
- pertanto non è più prevista l'obbligatorietà del parere preventivo in capo alla Commissione Edilizia, peraltro già nel sistema previgente obbligatorio ma non vincolante;
- allo stato attuale, il vigente Regolamento Edilizio prevede, in particolare nell'articolo 2 comma 1, la presenza della Commissione Edilizia Comunale;
- per contro, relativamente alla nomina, non è più prevista, in forza della modifica normativa, specifica riserva di "elezione" dei componenti in capo al Consiglio Comunale, ma "nomina" in capo all'organo comunale individuato come "competente", evidentemente demandando alla autonomia normativa in capo all'Ente l'individuazione di detto organo;

- in forza della elencazione tassativa, e non residuale, delle competenze in capo al Consiglio Comunale, di cui all'articolo 42 D.Lgs. 267/2000, e risultando venuta meno la previsione normativa della competenza consiliare in merito alla nomina dei componenti, di cui al previgente testo dell'articolo 4 comma 3 L.R. 19/1999, tenuto conto che il potere di attribuzione di competenze al Consiglio è radicato in capo alla Legge, e non a Regolamenti, in forza del disposto dell'articolo 48 comma 3 D.Lgs. 267/2000, appare dubbio che il Consiglio Comunale mantenga la competenza alla designazione dei componenti;

**DATO ATTO CHE**, inoltre, l'articolo 14 della L.R. 20/1989, che prevedeva la necessità di integrare la composizione della Commissione Igienico Edilizia, per i Comuni nei cui territori esistono località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi previsti dalla L. 1497/1939 (ora D.Lgs. 42/2004), con un "...esperto eletto dal Consiglio Comunale, che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali...", è stato abrogato dall'art. 8 L.R. 32/2008, il cui articolo 4 ha istituito apposita Commissione locale per il paesaggio, istituita dal Comune, con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148 comma 3 D.Lgs. 42/2004, fermo restando, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 L.R. 32/2008, come modificato dall'articolo 18 L.R. 3/2009, che, fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione;

**RITENUTO**, previa ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, procedere a confermare, in sede di autonomia normativa del Comune nel Comune di Voltaggio, esercitando l'opzione, demandata dalla normativa regionale citata alla discrezionalità del Comune, per il mantenimento della commissione edilizia comunale, ritenendo la Commissione necessaria al supporto di natura tecnica al Servizio Urbanistico del Comune, e, per contro, ai sensi della valutazione dell'incidenza di aggravio di cui al citato articolo 96 D.Lgs. 267/2000, non comportando aggravii particolari né sotto il profilo finanziario né sotto il profilo procedurale;

**VISTO** il nuovo testo degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento Edilizio, nel testo descritto nell'Allegato 1) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, elaborato dal Segretario Comunale, comportante revisione complessiva delle norme disciplinanti la Commissione Edilizia ai fini di miglioria e attualizzazione, in particolare caratterizzato:

- dall'opzione, in sede di autonomia Regolamentare, in ordine al relativo mantenimento (articolo 2 comma 1);
- dalla definizione dell'organo competente alla nomina (articolo 2 comma 2);
- dalla qualificazione professionale dei componenti (articolo 2 comma 4);
- dalla durata e dalle procedure di decadenza, nell'osservanza di adeguate norme di garanzia (articolo 2 commi da 7 a 13);
- le tipologie sottoposte a parere preventivo e obbligatorio, ancorché non vincolante (articolo 3 comma 1) e facoltativo (articolo 3 comma 4);
- la gratuità dell'incarico (articolo 3 comma 7);

**DATO ATTO**, dell'opportunità che la Commissione Edilizia attualmente in essere, nominata in regime di sopravvenuta modifica normativa, in forza del principio *tempus regit actum*, rimanga in carica fino all'entrata in vigore della presente modifica al Regolamento Edilizio, e successivamente rinnovata, ai sensi dell'articolo 2 bis, inserito fra gli articoli 2 e 3 nel testo pure descritto nell'Allegato 1) alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

~~**VISTO** il nuovo testo dell'articolo 16 comma 3 del Regolamento, nel testo sempre descritto nell'Allegato 1) alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;~~

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa speciale;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 11;**
- **favorevoli: 11;**
- **contrari: 0;**

## **DELIBERA**

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa ed ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. 19/1999 e s.m.i., il nuovo testo degli articoli 2, 3, 4 ~~e dell'articolo 16 comma 3~~ del Regolamento Edilizio Comunale di Voltaggio, nonché il testo dell'articolo 2 bis, inserito fra gli articoli 2 e 3, nel testo descritto nell'Allegato 1) alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che la presente deliberazione assume valore di opzione, demandata al Comune, in merito alla facoltà dell'istituzione della Commissione Edilizia Comunale nel Comune di Voltaggio, ai sensi dell'articolo 4 L.R. 19/1999, come modificato dall'art. 9 L.R. 20/2009;
3. Di procedere conseguentemente, ai sensi di quanto in narrativa ed ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. 267/2000, all'individuazione della Commissione Edilizia Comunale come indispensabile per la realizzazione di fini istituzionali dell'Amministrazione;
4. Di dare atto che, a fine ricognitorio, viene redatto testo integrato del Regolamento Edilizio Comunale di Voltaggio, come modificato ai sensi della presente deliberazione;
5. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, alla luce delle apportate modifiche, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999, e s.m.i.;
6. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 L.R. 19/1999.

**Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to ( *Michele BISIO* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

**Articolo 2. Formazione della Commissione Edilizia**

1. Ai sensi della facoltà prevista dalla Legge (articolo 4 L.R. 19/1999 come modificata dall'art. 9 L.R. 20/2009) è istituita la Commissione Edilizia Comunale, quale organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dal Presidente, individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia privata, componente di diritto, e da un numero variabile di componenti, definito in sede di atto nomina, o delle sue eventuali integrazioni, compreso fra il numero minimo di quattro e il numero massimo di sei.
3. Partecipa ai lavori della commissione, con compiti referenti e istruttori, senza influire sul quorum costitutivo e funzionale, e senza diritto di voto, il segretario, individuato in soggetto adibito al Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia privata del Comune, anche in persona di consulente incaricato, ovvero, nel caso la figura del segretario così individuata risulti coincidente con il presidente, nel segretario comunale.
4. I componenti non di diritto sono nominati fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, nonché dimostrabile esperienza, tramite curriculum, nelle materie attinenti l'architettura, l'urbanistica, l'attività edilizia, l'ambiente, lo studio e la gestione dei suoli, le norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, e, in ogni caso:
  - a) un componente dovrà essere dotato di comprovata competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;
  - b) un componente dovrà essere dotato di comprovata competenza in materia di impianti tecnologici;
  - c) almeno un componente dovrà essere dotato di diploma di geometra.
5. La nomina sono demandate al giudizio discrezionale, non sindacabile, in capo agli organi competenti, senza procedura comparativa o selettiva, anche in caso di pervenimento di candidature.
6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
7. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo degli organi di governo di riferimento, pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione rimane in carica, in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, fornendone comunicazione scritta al Sindaco.
9. Nel caso di dimissioni di cui al comma 8 del presente articolo, i componenti dimissionari restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.
10. Nel caso di cessazione della carica per motivo diverso dalle dimissioni e fino alla sostituzione dei componenti la Commissione funziona validamente con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti effettivamente rimasti in carica.
11. In ogni caso la Commissione decade e deve essere rinominata nella sua integralità nel caso il numero dei componenti in carica, compreso il presidente, risulti inferiore a tre.
12. Fermo quanto al comma 11 del presente articolo, i componenti della Commissione decadono, singolarmente:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al comma 6 del presente articolo;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

**13.** La decadenza di cui al comma 12 del presente articolo è dichiarata dal Sindaco, previa comunicazione di inizio del procedimento all'interessato da parte del Sindaco, da effettuarsi entro trenta giorni dall'accertamento della causa di decadenza, e previa assegnazione di un termine di giorni quindici al fine di consentire le eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.

**14.** I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data del provvedimento che dichiara la decadenza di cui al comma 12 del presente articolo, oppure dalla data di pervenimento delle dimissioni.

### **ARTICOLO 2 BIS. Regime transitorio**

Fino alla entrata in vigore della modifica degli articoli 2, 3 e 4, approvata con deliberazione del 10.07.2014, in via transitoria è confermata in carica la Commissione edilizia attualmente in essere. La Commissione edilizia attualmente in essere decade entro giorni trenta dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 3- Attribuzioni della Commissione Edilizia**

- 1.** La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (ove non diversamente stabilito dalla normativa vigente), non vincolante, ai fini:
  - a) del rilascio di permessi a costruire e di loro varianti, del rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, del rilascio di titoli abilitativi nei casi previsti dalla Legge o dal presente Regolamento;
  - b) dell'assunzione di provvedimenti di annullamento o di revoca degli atti di assenso già rilasciati;
  - c) dell'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e di convenzioni edilizie, nonché di loro varianti.
- 2.** Non è richiesto il parere della Commissione Edilizia quando le richieste di titolo abilitativo edilizio riguardi volturazione di titolo preesistente.
- 3.** L'organo competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al comma 1, ha l'obbligo di motivare il proprio pronunciamento difforme.
- 4.** Il Responsabile del Servizio Urbanistico, il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica, il Segretario Comunale, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
  - a) strumenti urbanistici generali;
  - b) programmi pluriennali di attuazione;
  - c) regolamenti edilizi e loro modifiche;
  - d) modalità di applicazione del contributo di urbanizzazione;
  - e) strumenti urbanistici esecutivi, convenzioni edilizie, loro varianti;
  - f) segnalazione certificata di inizio attività, relativa a edifici o manufatti interni al centro storico o in aree di salvaguardia ambientale e/o vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  - g) progetti di opere pubbliche.
- 5.** Le domande di titoli abilitativi inerenti attività produttive e di impresa, le domande finalizzate a conseguire contributi economici sono esaminate dalla Commissione Edilizia con priorità.
- 6.** La Commissione, nella seduta di primo insediamento, enuncia in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello standard di qualità delle costruzioni.
- 7.** L'ufficio di componente della Commissione è gratuito.

### **Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia**

- 1.** La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e, in ogni caso, ogni tre mesi, tranne nei casi sia accertata la insussistenza di



pratiche alla scadenza del trimestre; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

2. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, e su autorizzazione del Presidente, anche il personale comunale comunque utile all'istruttoria degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
3. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al comma 9 del presente articolo.
4. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di provvedimento abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
5. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Tecnico Comunale.
6. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità, di convocare e sentire i soggetti richiedenti i permessi a costruire e i titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, con particolare riferimento ai pareri sospensivi o contrari, anche con richiamo alle risultanze della relazione istruttoria.
8. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei Componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
10. Il verbale è firmato dal Segretario, dal Presidente, dai componenti ed è richiamato in sede di provvedimento finale abilitativo.

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **04/08/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **19/08/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **04/08/2014**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )